



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nicole Amori, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Piraino, Antonino Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo i C G Nicolini - Capranica, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto Comprensivo Statale "G. Nicolini" di Capranica, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Silvia Dappio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento indirizzato ad AMORI NICOLE avente Prot. 0001810 del 11.2.2022 dell' Istituto Comprensivo Statale "G. Nicolini"- Capranica, a firma dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Iaquina, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune, e dalle relative graduatorie di II fascia d'istituto per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

previa declaratoria in via cautelare

del diritto delle ricorrenti all'annullamento dei sopra citati provvedimenti ed al reinserimento delle stesse nella I fascia GPS e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia per la provincia di Viterbo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché a partecipare al relativo aggiornamento delle predette graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amori Nicole il 3/11/2022:

ANNULLAMENTO

- del provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Ellera di Viterbo, in qualità di scuola polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista ex art. 8, co. 5 dell'O.M 112/2022 per le GPS, indirizzato ad AMORI NICOLE del 26/08/2022 in cui viene disposta "l'esclusione del candidato AMORI Nicole dalla graduatoria di I FASCIA della classe di concorso AAAA - scuola dell' infanzia, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dalla mancanza di un Titolo di

abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente come richiamato nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.“

- del provvedimento prot. n. 6531 emesso e non comunicato alla docente dall'Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo S. Canevari di Viterbo, in qualità di scuola polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista ex art. 8, co. 5 dell'O.M 112/2022 per le GPS, indirizzato ad AMORI NICOLE del 26/08/2022 in cui viene disposta “l'esclusione del candidato AMORI Nicole dalla graduatoria di I FASCIA della classe di concorso EEEE - scuola primaria, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dalla mancanza di un Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente come richiamato nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.“

- del decreto n. 3638 del 29.08.2022 emesso dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo con il quale viene disposta la pubblicazione delle graduatorie dalle è stata esclusa la docente Amori Nicole.

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini di cui

in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 novembre 2022.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO